Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Venerdì, 24 giugno 1927 - Anno V — Numero 145

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1248.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 969.

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguito in base all'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Art. 2.

Gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati sono iscritti all'Opera di previdenza a decorrere dal 1° luglio 1927. Quelli che verranno assunti posteriormente, vi saranno iscritti dalla data di assunzione in servizio.

Per gli impiegati di ruolo che già furono iscritti all'Opera, nel periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919, sarà tenuto conto, agli effetti dei benefici che l'Opera medesima concede, del periodo di iscrizione e dei contributi versati.

Art. 3.

Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte all'Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati.

Nel caso di successivo passaggio in categorie di personale ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.

Art. 4.

A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di L. 1.40 per cento sugli stipendi, esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

I contributi legalmente corrisposti all'Opera di previdenza non sono rimborsabili.

Art. 5.

Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.

Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno stesso.

L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non è cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.

Art. 6.

L'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) è modificato nel modo seguente:

« L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurghi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.

« Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle Colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potrà concedersi su motivata proposta del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sarà effettuato per mezzo dell'economo-cassiere dell'Amministrazione stessa.

« Ai fini del presente articolo è considerato in attività di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermità ».

Art. 7.

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purchè il padre sia in servizio attivo di grado non superiore al 9°.

Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

La somma da erogarsi per tale finalità non deve ogni anno superare le 300 mila lire.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzato a concedere, mediante concorso per titoli, borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, purchè dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

Gli aspiranti a tali borse di studio debbono comprovare di avere conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, con una media generale non inferiore a 8 decimi.

I candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una media generale non inferiore a 8 decimi.

L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti

diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso di studi pel quale la borsa è stata concessa.

Art. 9.

Ai funzionari aventi diritto alla normale pensione vitalizia, che siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, è concesso l'aumento di un decimo sull'indennità di buonuscita liquidata in base all'art. 5 (comma 1°) del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) se il servizio ritenuto valido agli effetti dell'indennità stessa supera gli anni trenta; se è superiore agli anni trentacinque l'aumento è di 2 decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento è di 3 decimi.

Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, è dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionario civile o militare. Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per metà.

Ai funzionari cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1928 si applicano le disposizioni in vigore alla data della loro cessazione dal servizio.

Gli ufficiali richiamati in servizio, che maturino il diritto ad una indennità di buonuscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

La nuova liquidazione sarà fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvide alla liquidazione originaria.

L'indennità di buonuscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

Art. 10.

Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli:

1° ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 per infermità o età avanzata senza diritto a pensione;

2° ai seguenti superstiti di impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente alla data predetta:

a) vedove senza pensione;

b) prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

c) i genitori.

Un quarto dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 5, 17, 36 e 37 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia indicata apposita decorrenza, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire, integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1249.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 964.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, sulla disciplina delle società ed enti che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, che detta norme sulla disciplina delle società ed enti che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali;

Ritenuta l'opportunità di emanare il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge predetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere l'abilitazione prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, per ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria o dalle pubbliche Amministrazioni, le società ed enti fiduciari o revisionali dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell'economia nazionale.

Alla predetta domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° copia dell'atto costitutivo;

2° copia dello statuto;

3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;

4° dimostrazione specifica degli scopi che la società o ente si propone, dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;

5° relazione analitica della attività svolta dalla società o ente a partire dalla sua costituzione.

L'abilitazione prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, è condizione perchè le società o gli enti fiduciari o revisionali ricevano incarichi dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica Amministrazione nella zona territoriale per la quale l'abilitazione è conferita, ma non attribuisce nessun diritto a conseguire i detti incarichi.

Art. 2.

Non potranno ottenere l'abilitazione prevista dall'art. 1 le società o enti che non abbiano funzionato ininterrottamente per almeno 12 mesi.

Art. 3.

Per ottenere l'abilitazione di cui all'art. 1 le società o enti che si propongono scopi revisionali dovranno dimostrare di avere un capitale versato di almeno centomila lire.

Le società o enti che si propongono l'esercizio di gestioni o di amministrazioni fiduciarie dovranno dimostrare di avere un capitale versato di almeno un milione di lire.

Art. 4.

I Consigli di amministrazione delle società o enti fiduciari o revisionali dovranno essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani. Il presidente e il consigliere delegato dovranno essere cittadini italiani.

Art. 5.

Al fine di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza devoluta allo Stato sulle società o enti fiduciari o revisionali, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di designare un commissario permanente presso le società o enti abilitati.

La vigilanza sulle società o enti predetti è inoltre esercitata per mezzo dell'esame dei bilanci annuali, i quali devono essere inviati al Ministero dell'economia nazionale entro un mese dalla loro approvazione, e per mezzo di ispezioni affidate a funzionari governativi.

Il Consiglio d'amministrazione delle società o enti, o chi li rappresenta, ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e presentare tutti i documenti richiesti dal funzionario governativo incaricato dell'ispezione.

Le ispezioni si compiono mercè gli opportuni riscontri dei registri, degli atti e della cassa della società o ente e devono mirare in particolar modo all'accertamento:

1° della corrispondenza dei libri e registri della società o ente con i bilanci annuali;

2° dei titoli di credito, dei valori e del denaro risultanti dalle scritture;

3° dell'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto;

4° del buon andamento generale dei servizi amministrativi e contabili della società o ente.

Quando il Ministero ravvisi la necessità di una ispezione straordinaria, l'ufficiale incaricato dovrà fare una inchiesta completa ed esauriente sovra ogni parte della gestione.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale redatto in doppio esemplare di cui uno rilasciato alla società o ente e l'altro ritirato dal l'ufficiale governativo per essere trasmesso al Ministero dell'economia nazionale.

Qualora sorga contestazione tra gli ufficiali del Governo e i rappresentanti della società o ente deve farsene espressa menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti i quali possono farvi inserire tutte le dichiarazioni che ritengano opportune.

Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione della società o ente nella sua più vicina adunanza, ed anche prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Devono pure essere presentate al Consiglio d'amministrazione le osservazioni del Ministero sui risultati della ispezione.

Art. 6.

In caso di gravi irregolarità il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia, revocherà l'abilitazione dopo aver contestati alla società o ente i fatti ad essa addebitati.

L'abilitazione sarà inoltre revocata ove le società o enti omettano di inviare al Ministero dell'economia nazionale il bilancio annuale o rifiutino di fornire gli altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 97. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1250.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 972.

Variazioni di stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998; e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione, delle comunicazioni, dei lavori pubblici e della guerra, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, del Fondo per l'emigrazione, della Somalia, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè in quello dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

L'importo massimo delle erogazioni da effettuare, ai termini del R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1915, per l'impianto ed il funzionamento dell'Azienda speciale per lo sfruttamento dei boschi nel territorio della Repubblica Albanese, è stabilito in L. 16,500,000.

La rimanenza disponibile sul fondo stanziato ai termini del Regio decreto predetto sarà versata all'entrata del bilancio dell'Azienda ferroviaria, per l'esercizio 1926-27.

Art. 6.

E' prorogata al 30 giugno 1928 l'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere con propri decreti i fondi occorrenti per le spese imputabili al capitolo n. 91 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-27, nonchè per quelle da imputarsi ad apposito capitolo da istituirsi per le differenze passive fra prezzo di acquisto e valore attuale di divise estere acquistate per conto del Tesoro dello Stato.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 104. — FERRETTI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1926-27.

a) *In aumento*:

Cap. n. 33 — Prodotto netto dell'Azienda postale e telegrafica, ecc.	L.	1,000,000
Cap. n. 287 — Vendita di beni immobili, esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	»	1,000,000
Cap. n. 306-*ter* — Somma da ricavarsi nel modo previsto, ecc., per provvedere alla capitalizzazione delle quote di annualità di riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero, ecc.	»	4,200,310
Totale aumenti	L.	6,200,310

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private, ecc.	L.	100,750,000
Cap. n. 128 — Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi, ecc.	»	26,400,000
Cap. n. 167 — Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, ecc.	»	13,250,000
Cap. n. 327 — Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti, ecc.	»	1,400,000
Totale diminuzioni	L.	141,800,000

(*Modificazione di denominazione*).

Cap. n. 362 — Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ecc. - Rimborso delle semestralità riguardanti i mutui di cui all'art. 4 del R. decreto 11 settembre 1924, n. 1634, da versarsi al conto corrente istituito con la stessa Cassa depositi e prestiti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 42 — Funzioni pubbliche e feste governative	L.	30,000
Cap. n. 43-*bis* — Premi di operosità al personale della Consulta araldica	»	1,000
Cap. n. 44 — Spese pel servizio araldico, ecc.	»	4,000
Cap. n. 50-*septies* — Spese casuali	»	50,000
Cap. n. 55 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc.	»	200,000
Cap. n. 55-*quater* — Provvista di munizioni, ecc.	»	500,000
Cap. n. 60 — Indennità e paghe ai componenti la Milizia portuaria, ecc.	»	494,000
Cap. n. 63 — Premi di operosità e di rendimento (Corte dei conti)	»	120,000
Cap. n. 75 — Fitto di locali non demaniali per le Intendenze, ecc.	»	50,000
Cap. n. 78 — Retribuzione al personale straordinario, avventizio, ecc.	»	130,000
Cap. n. 79 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	650,000
Cap. n. 80 — Indennità di tramutamento al personale delle ragionerie delle Intendenze, ecc.	»	25,000
Cap. n. 84 — Assegni fissi per spese d'ufficio delle sezioni speciali del Tesoro	»	40,000
Cap. n. 85 — Spese per trasporto fondi di tesoreria, ecc.	»	150,000
Cap. n. 107 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	380,000
Cap. n. 108 — Indennità per missioni e traslochi effettuati da funzionari, ecc.	»	100,000
Cap. n. 109 — Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del Tesoro, ecc.	»	10,000
Cap. n. 110 — Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	50,000
Cap. n. 111 — Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	»	80,000
Cap. n. 117 — Spese casuali	»	40,000
Cap. n. 127-*bis* — Pensioni ed indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi, ecc.	»	20,000
Cap. n. 149 — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. (Demanio e tasse)	»	200,000
Cap. n. 166 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc.	»	200,000
Cap. n. 171 — Spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico	»	10,000

Cap. n. 172 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio, ecc. . . . . . . L. 200,000
Cap. n. 173 — Spese per l'amministrazione, ecc., delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 260,000
Cap. n. 199 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . . . . » 660,000
Cap. n. 200 — Spese per registri, moduli, carta, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . . » 1,500,000
Cap. n. 204 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . . » 10,000
Cap. n. 237 — Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, ecc. (Guardie di finanza) . . . . » 100,000
Cap. n. 244 — Indennità di tramutamento al personale civile, ecc. (Dogane ed imposte indirette) . » 20,000
Cap. n. 250 — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici, ecc. . . . . » 5,000
Cap. n. 254 — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione, ecc. . . . . » 500,000
Cap. n. 263 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali . . . . » 100,000
Cap. n. 274 — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti, ecc. (Statistica del commercio) . . . . » 20,000
Cap. n. 283 — Indennità di trasferimento, ecc. (Privative) . . . . » 10,000
Cap. n. 286 (modificata la denominazione) — Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale e contributo per il Dopolavoro giusta il R. decreto 12 maggio 1927, n. 743 . . . . . . » 350,000
Cap. n. 291 — Indennità di tramutamento, di giro, ecc. (Coltivazione tabacchi) . . . . » 250,000
Cap. n. 292 — Paghe e soprassoldi (Operai manifatture tabacchi, ecc.) . . . . » 1,000,000
Cap. n. 300 — Assegni fissi per spese di ufficio ai magazzini dei tabacchi, ecc. . . . . » 35,000
Cap. n. 318 — Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi, ecc. . . . . . » 50,000
Cap. n. 356-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da corrispondersi per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1925 alle Casse di credito agrario delle Provincie Meridionali e della Sicilia nelle quali alla data stessa era in vigore il vecchio catasto (R. decreto 20 febbraio 1927, n. 283) . . . . . . » 228,000
Cap. n. 403 — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 4,000
Cap. n. 407-VI (di nuova istituzione) — Compenso da corrispondersi alla Banca d'Italia per il lavoro di unione dei fogli di ricevute ai certificati del consolidato 3.50 per cento, emissione 1906 . . . . » 100,000
Cap. n. 407-VII (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere al Governo inglese in dipendenza di transazione stipulata dal Ministero degli affari esteri per danni subiti a Fiume da cittadini britannici e per danni causati a materiali delle truppe inglesi . . » 1,500,000
Cap. n. 425 — Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi, ecc. . . . . » 180,000
Cap. n. 451 — Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra . . . . » 3,000,000
Cap. n. 452 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra . . . . » 4,000,000
Cap. n. 496 — Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 533-*bis* — Rimborso in dipendenza dell'annullamento di certificati provvisori « Obbligazioni delle Venezie » . . . . » 200,000
Cap. n. 533-*ter* (modificata la denominazione) — Indennità ai sensi della Convenzione 25 novembre 1926, approvata con decreto Reale 20 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dello stesso anno, corrispondente al valore attuale di annualità pel riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero, dovute secondo la legge 15 luglio 1906, n. 324, alla Società italiana delle strade ferrate meridionali . » 4,200,310
Cap. n. 551-V (modificata la denominazione) — Somministrazione al Governo della Somalia per somma da mutuarsi all'interesse del 4.50% annuo alla Società delle saline ed industrie della Somalia « Migiurtinia » e da ammortizzare dalla Società stessa nei modi e termini di cui alla relativa convenzione L. 5,000,000
Cap. n. 714 (aggiunto) (in conto competenza) — Acquisto eventuale di stabili, ecc. . . . . . » 18,000

Totale . . . L. 27,134,310

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 3 — Debiti redimibili diversi - Interessi premi. . . . . L. 40,000,000
Cap. n. 4 — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc. . . . » 18,000,000
Cap. n. 50-*ter* — Indennità di missione, ecc. . » 50,000
Cap. n. 52 — Diarie giornaliere eventuali, ecc. . » 500,000
Cap. n. 55-*bis* — Provvista, manutenzione e trasporto, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 60-*ter* — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. . . . . » 494,000
Cap. n. 158 — Spese generali di esercizio, ecc. del deposito generale dei valori bollati di Torino, ecc. » 20,000
Cap. n. 320 — Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito, ecc. . . . . . » 35,000
Cap. n. 324 — Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 391 — Somministrazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, ecc. . . » 1,500,000
Cap. n. 398 — Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* di franchi oro 6,000,000, ecc. . » 100,000

Totale . . . L. 60,949,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Acquisto libri per la biblioteca . L. 1,500
Cap. n. 4-*bis* — Spese per l'automobile, ecc. . » 15,000
Cap. n. 5 — Spese per telegrammi per l'interno, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc. » 20,000
Cap. n. 20 — Indennità di tramutamento, di supplenza, ecc. . . . . » 450,000
Cap. n. 32 — Spese per indennità e trasferte a funzionari, ecc. . . . . » 2,000,000
Cap. n. 39 — Spese diverse e di ufficio per le Commissioni, ecc. . . . . » 5,000
Cap. n. 49 — Spese pel mantenimento di detenuti, ecc. . . . . » 10,000,000
Cap. n. 50 — Spese per il mantenimento dei corrigendi, ecc. . . . . » 250,000
Cap. n. 51 — Spese pel trasporto dei detenuti, ecc. » 700,000
Cap. n. 54 — Spese per manutenzione, riparazione, ecc. . . . . » 500,000
Cap. n. 65 — Spese per i servizi di culto delle nuove Provincie . . . . » 200,000
Cap. n. 73 (aggiunto) (in conto competenza) — Indennità per incarichi eventuali, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 94 (aggiunto) (in conto competenza) — Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti, ecc. . . . . » 25,000
Cap. n 95 (aggiunto) (in conto competenza) — Spese pei servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi, ecc. . . . . » 40,000
Cap. n. 96 (aggiunto) (in conto competenza) — Spese per le Commissioni esaminatrici, ecc. . . . » 40,000
Cap. n. 97 (aggiunto) (in conto competenza) — Spese per i servizi della Commissione incaricata di studiare le modificazioni, ecc. . . . . » 20,000

Totale . . . L. 14,306,500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 26 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc. . . . . L. 30,000
Cap. n. 40 — Spese diverse inerenti a servizi speciali, ecc. . . . . » 10,000

Cap. n. 53 — Servizio delle manifatture carcerarie, ecc. . . . . L. 500,000
Cap. n. 58 — Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero . . . . » 6,000

Totale . . . L. 546,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione . . L. 40,000
Cap. n. 11 — Premi di operosità per il servizio di cifra . . . . » 10,000
Cap. n. 21 — Indennità di trasferimento, ecc. . » 100,000
Cap. n. 29 — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . » 250,000
Cap. n. 32 — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 250,000
Cap. n. 40 — Sussidi al personale delle scuole all'estero . . . . » 41,000
Cap. n. 62 — Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio . . » 5,500,000

Totale . . . L. 6,191,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 59 — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . L. 140,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . L. 4,500
Cap. n. 5 — Sussidi agli ex impiegati, ecc. . . » 1,500
Cap. n. 6 — Indennità di tramutamento, ecc. . » 15,000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 35,000
Cap. n. 9 — Spese per i Consigli e Comitati permanenti, ecc. . . . . » 4,000
Cap. n. 20 — Spese e sovvenzioni per congressi, ecc. . . . . » 30,000

Totale . . . L. 90,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Somma da porsi a disposizione dei Governatori, ecc. . . . . L. 30,000
Cap. n. 28 — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . » 60,000

Totale . . . L. 90,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento di locali, ecc. . . . . L. 10,000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per ispezioni, ecc. » 110,000
Cap. n. 8 — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. . . . . » 120,000
Cap. n. 9 — Indennità di trasferimento . . . » 200,000
Cap. n. 11 — Sussidi, ecc. . . . . » 29,000
Cap. n. 12 — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 75,000
Cap. n. 21 — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 26 — Indennità per l'esercizio delle funzioni dei direttori didattici governativi, ecc. . . » 200,000
Cap. n. 32 — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc. . . . . . » 30,000
Cap. n. 35 — Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 42 — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni, ecc. . . . . » 2,000
Cap. n. 43 — Spese per conferenze e corsi magistrali, ecc. . . . . » 3,000
Cap. n. 53 — Spese per gli esami, ecc. . . . » 400,000
Cap. n. 69 — Educatori femminili - Personale, ecc. L. 29,000
Cap. n. 83 — Fondazioni scolastiche, ecc. . . » 50,000
Cap. n. 89 — Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense, ecc. . . . . » 30,000
Cap. n. 96 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc. . . » 18,000
Cap. n. 100 — Spesa per la esecuzione delle composizioni premiate, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 114 — Galleria nazionale di arte moderna in Roma, ecc. . . . . » 25,000
Cap. n. 144-*ter* (di nuova istituzione) — Indennità ai commissari per gli esami di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloglotti e relative spese di ufficio . . . . » 10,000
Cap. n. 161-XI (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie, presso il Policlinico « Umberto I », durante gli anni 1920 e 1921 » 583,373
Cap. n. 189 (aggiunto) (in conto competenza) — Affitto di locali, trasporti, ecc. . . . . » 120,000

Totale . . . L. 2,364,373

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc. . . . . L. 35,000
Cap. n. 38 — Visite medico fiscali, ecc. . . . » 25,000
Cap. n. 48 — Spese per il funzionamento del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo . . . » 30,000
Cap. n. 65 — Convitti nazionali, ecc. . . . » 29,000
Cap. n. 87-*bis* — Spese per restauri di materiali bibliografici, ecc. . . . . » 117,000
Cap. n. 97 — Pensionato artistico, ecc. . . . » 25,000
Cap. n. 98 — Spese per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, ecc. . . . . . . » 6,000
Cap. n. 105 — Lavori di conservazione, ecc. ad opere d'arte, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 128 — Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . . » 30,000
Cap. n. 129 — Retribuzioni al personale straordinario, ecc. . . . . » 70,000
Cap. n. 130 — Retribuzioni al personale avventizio » 30,000
Cap. n. 133 — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi, ecc. . . . . » 80,000
Cap. n. 136 — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni, ecc. . » 200,000
Cap. n. 145 — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi, ecc. . . . . » 120,000

Totale . . . L. 812,000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 177 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari 1925-26 e precedenti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Indennità di traslocamento, ecc. . L. 10,000
Cap. n. 10 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati, ecc. . . » 30,000
Cap. n. 13 — Consigli e Commissioni, ecc. . . » 50,000
Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . . . » 50,000
Cap. n. 21 — Consiglio di Stato — Assegno per la biblioteca, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 27 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Archivi di Stato) . . . . » 25,000
Cap. n. 31 — Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 37 — Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . » 106,226
Cap. n. 53 — Spese per il funzionamento e per la manutenzione, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 54 — Spese per il funzionamento del laboratorio fisico, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 58 — Spese per la gestione degli autoveicoli . . . . » 20,000
Cap. n. 65 — Assegni e indennità per la visita del bestiame, ecc. . . . . » 25,000
Cap. n. 66 — Provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . . » 150,000

Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie avente sede in Parigi (art. 2 del R. decreto 18 novembre 1926, n. 2441) . . . . L. 12,000

Cap. n. 87 — Spese per la Scuola di polizia scientifica, ecc. . . . . » 120,000

Cap. n. 106 — Trasporto di carabinieri di scorta, ecc. . . . . » 150,000

Cap. n. 110 — Soprassoldo, trasporto, ecc., per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 3,500,000

Cap. n. 139-*bis* - Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ecc. . . . . . . » 2,000,000

Totale . . . L. 6,428,226

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Ministero - Assegni e indennità, ecc. L. 50,000

Cap. n. 33 — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 41 — Fondo a calcolo per le anticipazioni, ecc. (Inabili al lavoro) . . . . . . » 406,226

Cap. n. 47 — Sussidi alle condotte ostetriche, ecc. » 10,000

Cap. n. 55 — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 5,000

Cap. n. 67 — Contributi ordinari per l'istituzione, ecc. . . . . » 25,000

Cap. n. 69 — Sussidi ai Comuni, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 71 — Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale, ecc. . . . . » 10,000

Cap. n. 72 — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua, ecc. . » 205,000

Cap. n. 79 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 1,000,000

Cap. n. 82 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 150,000

Cap. n. 92 — Acquisto, manutenzione, ecc. (Biciclette) . . . . » 600,000

Cap. n. 95 — Spese per la repressione del malandrinaggio, ecc. . . . . » 700,000

Cap. n. 96 — Mantenimento e sostituzione di cavalli per gli agenti, ecc. . . . . » 150,000

Cap. n. 100 — Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 1,100,000

Cap. n. 110-*bis* — Spese per l'impiego della M. V. S. N. in servizi di speciale importanza . . . . » 1,000,000

Cap. n. 143 — Sussidi in capitali, ecc. . . . . » 30,000

Cap. n. 144 — Spese per l'applicazione delle disposizioni, ecc. . . . . » 18,000

Totale . . . L. 5,559,226

c) *Modificazione di denominazione:*

Cap. n. 79 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza · Spese per la prima vestizione e per gli oggetti di primo corredo · Risarcimento agli agenti per danni agli effetti di divisa e di piccolo corredo a causa di servizio · Acquisto di abiti borghesi · Fitto di abiti ed altro per travestimento di agenti per speciali esigenze di servizio - Spese per le medaglie al merito di servizio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 12-*ter* — Incaricati stabili - Indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 100,000

Cap. n. 12-*quinquies* — Ufficiali idraulici e di bonifica · Competenze diverse . . . . » 80,000

Cap. n. 19 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale . . . . » 60,000

Cap. n. 19-*bis* — Incaricati stabili - Compensi, ecc. » 20,000

Cap. n. 20 — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 10,000

Cap. n. 29 — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 70,000

Cap. n. 31 — Spese telegrafiche, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 38 — Spese per manutenzione ordinaria, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . » 400,000

Cap. n. 68 — Escavazione dei porti dell'Italia Centrale . . . . » 100,000

Cap. n. 73 — Manutenzione delle strade pubbliche, ecc. . . . . L. 300,000

Cap. n. 132 — Edifici pubblici governativi nell'Italia Settentrionale:

Art. 4 — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . . » 1,232,498

Cap. n. 143 — Opere di bonificazione nell'Italia Centrale . . . . » 3,000,000

Cap. n. 158 — Opere pubbliche nella Sardegna:

Art. 18-*bis* — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . . » 2,658,000

Totale . . . L. 8,080,498

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 21 — Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . . L. 30,000

Cap. n. 33-*bis* — Spese di ogni genere per l'impianto, ecc. . . . . » 70,000

Cap. n. 45 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia Settentrionale) . . » 120,000

Cap. n. 58 — Spese per manutenzione ordinaria, ecc. (Italia Centrale) . . . . » 500,000

Cap. n. 74 — Manutenzione delle strade pubbliche, ecc., nelle Puglie . . . . » 200,000

Cap. n. 144 — Opere marittime nell'Italia Centrale . . . . » 3,000,000

Cap. n. 106 — Sovvenzione alle tramvie, ecc. » 270,000

Totale . . . L. 4,190,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 25,000

In diminuzione:

Cap. n. 12 — Fitto di locali di proprietà privata, ecc. . . . . L. 25,000

Modificazione di denominazione:

Cap. n. 50-*bis* — Compensi per le costruzioni navali (Categoria I, dell'art. 17 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 865) · Spese di visite e perizie e contributo dello Stato ad integrazione del bilancio del Registro italiano.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 9 — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . L. 20,000

Cap. n. 11 — Spese casuali . . . . . » 10,000

Cap. n. 12 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. . . . . » 220,000

Cap. n. 13 — Spese di liti, ecc. . . . . . » 30,000

Cap. n. 18 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc. . . . . » 5,000,000

Cap. n. 19 — Indennità militare agli ufficiali, ecc. » 5,000,000

Cap. n. 21 — Ufficiali in aspettativa, ecc. . . » 7,000,000

Cap. n. 23 — Indennità e spese di viaggio, ecc. » 2,000,000

Cap. n. 28 — Spese pel funzionamento della scuola, ecc. . . . . » 1,000,000

Cap. n. 30 — Spese generali dei corpi, ecc. . » 3,500,000

Cap. n. 33 — Corredo alle truppe, ecc. . . » 5,680,000

Cap. n. 34 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 19,000,000

Cap. n. 35 — Foraggi pei quadrupedi, ecc. . . » 5,000,000

Cap. n. 36 — Casermaggio e combustibili, ecc. » 3,040,000

Cap. n. 37 — Servizi di Stato Maggiore, ecc. » 400,000

Cap. n. 38 — Servizi di rimonta, ecc. . . . » 400,000

Cap. n. 39 — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc . . . . » 10,200,000

Cap. n. 40 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. . . . » 3,000,000

Cap. n. 41 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc. . . . . » 3,100,000

Cap. n. 43 — Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 58 — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc. . . . . L. 2,000,000
Cap. n. 71 — Provvista e allestimento di materiali, ecc. . . . . » 3,151,517

Totale . . . L. 78,851,517

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Personali civili delle Amministrazioni militari, ecc.	L.	600,000
Cap. n. 41 — Lavori di mantenimento, ecc.	»	36,000
Cap. n. 42 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc.	»	1,600,000
Cap. n. 60 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc.	»	15,000,000
Cap. n. 61 — Indennità militare agli ufficiali, ecc. dei Reali carabinieri	»	2,000,000
Cap. n. 62 — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 63 — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	800,000
Cap. n. 67 — Fondo a disposizione, ecc.	»	150,000
Cap. n. 69 — Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	6,000,000
Cap. n. 72 — Lavori inerenti alla difesa, ecc.	»	6,006,015
Totale	L.	35,192,015

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 65 — Fornitura di energia idroelettrica, ecc.	»	750,000
Cap. n. 71 — Mercedi giornaliere, cottimo, ecc.	»	900,000
Cap. n. 82 — Indennità di caro-viveri al personale salariato, ecc.	»	300,000
Cap. n. 96 (aggiunto) (in conto compentenza) (modificata la denominazione) — Soprassoldi speciali, spese di viaggio ed altre spese per il distaccamento del C. R. E. M. in Cina	»	7,000,000
Totale	L.	9,050,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 47 — Armamenti navali, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 63 — Combustibili, ecc.	»	2,050,000
Totale	L.	2,150,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Premi di operosità, ecc.	L.	550,000
Cap. n. 27 — Spese per viaggi collettivi, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 39 — Spese pel personale lavorante, ecc.	»	700,000
Cap. n. 42 — Casermaggio ed oggetti per cucina, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 44 — Spese relative all'aviazione civile, ecc.	»	2,050,000
Cap. n. 46 — Indennità temporanea di caro-viveri, ecc.	»	100,000
Cap. n. 48 — Spese per retribuzioni, ecc. al personale avventizio	»	400,000
Totale	L.	6,800,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Sovvenzioni ad Istituti, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 26 — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 40 — Viveri ad assegni di vitto	»	1,700,000
Totale	L.	6,800,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	30,000
Cap. n. 9 — Indennità e diaria ai membri, ecc. delle Commissioni, ecc.	»	56,000
Cap. n. 10 — Indennità e diarie ai membri, ecc.	»	100,000
Cap. n. 51 — Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, ecc.	»	40,000
Cap. n. 67 — Spese per l'Ufficio centrale di meteorologia, ecc.	L.	15,000
Cap. n. 146 — Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc.	»	15,000
Cap. n. 158 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali, ecc.	»	450,000
Cap. n. 161 — Contributi e sussidi per il mantenimento di istituti e di scuole commerciali, ecc.	»	176,000
Cap. n. 166 — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	15,000
Cap. n. 262 (aggiunto) (in conto competenza) — Contributo dello Stato per il XIII Congresso internazionale di agricoltura	»	100,000
Totale	L.	997,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Stipendi ed assegni al personale, ecc.	L.	12,000
Cap. n. 32 — Regi uffici enologici, studi ed esperienze, ecc.	»	70,000
Cap. n. 36 — Servizio fitopatologico - Osservatori regionali, ecc.	»	70,000
Cap. n. 66-*bis* (soppresso) — Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie, ecc.	»	12,000
Cap. n. 76 — Spese dell'Azienda dei Regi tratturi, ecc.	»	40,000
Cap. n. 77 — Spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere di Sicilia, ecc.	»	12,000
Cap. n. 89 — Personale dell'Ispettorato dell'industria, ecc.	»	34,000
Cap. n. 91 — Vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	8,000
Cap. n. 92 — Indennità ai membri dei Collegi dei probiviri, ecc.	»	2,000
Cap. n. 93 — Indennità ai membri, ecc. delle Commissioni arbitrali, ecc.	»	6,000
Cap. n. 96 — Applicazione in genere delle leggi di tutela, ecc.	»	15,000
Cap. n. 97 — Funzionamento delle Commissioni arbitrali, ecc.	»	35,000
Cap. n. 99 — Indagini per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	5,000
Cap. n. 114 — Assegni ed indennità di residenza agli addetti commerciali all'estero	»	85,000
Cap. n. 124 — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni, ecc.	»	15,000
Cap. n. 127 — Personale metrico — Stipendi, ecc.	»	50,000
Cap. n. 131 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc.	»	30,000
Cap. n. 137 — Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale, ecc.	»	15,000
Cap. n. 143 — Spese ordinarie, ecc. dell'industria peschereccia, ecc.	»	20,000
Cap. n. 145 — Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere	»	85,000
Cap. n. 154 — Spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico delle assicurazioni, ecc.	»	3,000
Cap. n. 157 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Istituti, ecc.	»	500,000
Cap. n. 197 — Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, ecc.	»	160,000
Totale	L.	1,284,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 440 — Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto, ecc.	L.	6,000,000
Cap. n. 501 — Assegni d'invalidità, assegni alimentari, ecc.	»	11,000,000
Cap. n. 502 — Pensioni alle famiglie dei caduti, ecc.	»	1,000,000
Totale	L.	18,000,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 200 — Spese per registri, moduli, ecc.	L.	400,000
Cap. n. 376 — Quote d'indennità cinesi dovute ai privati, ecc.	»	1,630,000
Cap. n. 393 — Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai, ecc.	»	2,200,000
Cap. n. 518 — Spese per somministrazioni in natura a privati, ecc.	»	300,000
Cap. n. 621 (aggiunto) — Indennità di viaggio, ecc. per le delegazioni italiane	»	770,000
Cap. n. 623 (aggiunto) — Provvigioni e rimborsi di spese, ecc.	»	100,000
Cap. n. 807 (aggiunto) — Indennità a pagamento immediato per il risarcimento dei danni di guerra	»	600,000
Cap. n. 821 (aggiunto) — Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie, ecc.	»	12,000,000
Totale	L.	18,000,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 92-*bis* (aggiunto) (di nuova istituzione) — Spese per le nuove Provincie	L.	177,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 28 — Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, ecc.	L.	600,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20 — Assegni d'indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, ecc.	L.	600,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 26 — Indennità per l'esercizio, ecc.	L.	70,000
Cap. n. 41 — Scuole di metodo per l'educazione materna, ecc.	»	10,000
Cap. n. 53 — Spese per gli esami, ecc.	»	58,000
Cap. n. 74 — Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi Spese di mantenimento, ecc.	»	100,000
Cap. n. 144-*bis* (modificata la denominazione) — Costruzione di asili infantili nell'Alto Adige, compresi quelli già in gestione del soppresso Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina	»	1,423,100
Cap. n. 288-*bis* (aggiunto) (di nuova istituzione) — Spese per le nuove Provincie	»	40,000
Totale	L.	1,701,100

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 75 — Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 136 — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono, ecc.	»	2,000,000
Totale	L.	2,100,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 76 (aggiunto) — Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni, ecc.	L.	32,707
Cap. n. 141 (aggiunto) — Pagamento e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc.	»	52,877
Totale	L.	85,584

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 144 (aggiunto) — Manutenzione della rete telegrafica, ecc.	L.	85,584

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 139-*quater* (di nuova istituzione) — Completamento delle opere già gestite dal soppresso Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina	L.	4,895,548

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 157 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia: Art. 9. — Lavori a cura dello Stato in dipendenza di alluvioni, piene e frane	L.	180,151

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 40 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	L.	180,151

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D.*

Tabella di variazioni a bilanci speciali dell'esercizio finanziario 1926-27.

I. — BILANCIO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Prodotti della rete	L.	77,000,000
Cap. n. 2 — Prodotti delle Ferrovie secondarie sicule	»	600,000
Cap. n. 3 — Prodotti della navigazione dello Stretto di Messina	»	1,000,000
Cap. n. 4 — Redditi patrimoniali	»	6,000,000
Cap. n. 6 — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	1,000,000
Cap. n. 7 — Nolo di materiali diversi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 8 — Prodotti per servizi accessori	»	5,000,000
Cap. n. 10 — Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione	»	700,000
Cap. n. 11 — Utili di magazzino	»	20,000,000
Cap. n. 11-*bis* (di nuova istituzione) — Introiti e ricuperi inerenti alla navigazione del piroscafo « Adriatico »	»	500,000
Cap. n. 12 — Proventi eventuali	»	10,500,000
Cap. n. 16 — Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto	»	13,500,000
Cap. n. 17 — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	2,000,000
Cap. n. 18 — Ricuperi di carattere generale, ecc.	»	34,000,000
Cap. n. 21 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materie fuori uso od esuberanti	»	7,700,000
Cap. n. 23 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	»	2,600,000
Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione) — Sovvenzione del Tesoro per la navigazione con le Isole		*per memoria*
Cap. n. 34 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	L.	1,600,000
E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile L. 1,600,000		
Cap. n. 46-*bis* (di nuova istituzione) — Sfruttamento boschi in Italia		*per memoria*
A) Ricuperi di spese d'impianto (Cap. 81-*bis*-*A* della spesa . . . *per memoria*		
B) Ricavi dell'esercizio (Cap. 81-*bis*-*B* della spesa) . . . *per memoria*		

Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) — Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro, per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1972) . . . . *per memoria*

Cap. n. 94 (di nuova istituzione) — Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (Cap. 127 della spesa) . . . . *per memoria*

Totale . . . L. 186,700,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19 — Ricuperi dei Servizi . . . L. 10,000,000

Cap. n. 33 — Prelievo dall'avanzo della gestione » 24,250,000

A) Prelievo della quarta parte dell'avanzo (art. 2-*a* del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1932) . — L. 31,250,000

B) Prelievo per la sistemazione Anzio-Nettuno (R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 840) . . . + » 7,000,000

Totale . . . L. 34,250,000

A) *Variazioni in conto competenza.*

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Personale . . . . . . L. 7,500,000

Cap. n. 3 — Personale . . . . . . » 43,000,000

Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti . . » 5,000,000

Cap. n. 6 — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . » 9,500,000

Cap. n. 7 — Personale . . . . . . » 19,300,000

Cap. n. 8 — Forniture, spese ed acquisti . . » 118,000,000

Combustibile . . . . . L. 98,000,000

Diverse . . . . » 20,000,000

Cap. n. 9 — Manutenzione del materiale rotabile » 20,000,000

Cap. n. 11 — Forniture, spese ed acquisti . . » 10,000,000

Cap. n. 12 — Manutenzione della linea . . . » 61,000,000

Cap. n. 13 — Personale . . . . . . » 1,300,000

Cap. n. 14 — Forniture, spese ed acquisti . . » 3,000,000

Cap. n. 15 — Manutenzione materiale rotabile . » 2,500,000

Cap. n. 16 — Manutenzione della linea . . . » 2,100,000

Cap. n. 17 — Personale . . . . . . » 600,000

Cap. n. 18 — Forniture spese ed acquisti . . » 500,000

Cap. n. 19 — Contributi al fondo pensioni e sussidi . . . . » 23,000,000

Cap. n. 20 — Contributo al fondo speciale per le pensioni, ecc. . . . . » 700,000

Cap. n. 20-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . » 200,000

Cap. n. 22 — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . » 11,000,000

Cap. n. 23 — Gratificazioni al personale, ecc. . » 2,000,000

Cap. n. 25 — Spese per il Servizio sanitario, ecc. » 1,500,000

Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » . . . . . » 2,300,000

Cap. n. 26 — Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi . . . . » 1,300,000

Cap. n. 29 — Affitto, adattamento e riparazioni di locali privati per uso d'uffici e di magazzino . » 150,000

Cap. n. 31 — Provvigioni e compensi alle Agenzie italiane ed estere . . . . » 3,000,000

Cap. n. 32 — Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . » 2,000,000

Cap. n. 33 — Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre Amministrazioni . . . . » 1,000,000

Cap. n. 36 — Spese per il servizio degli autoveicoli . . . . » 1,200,000

A) Personale . . . . . L. 200,000

B) Diverse . . . . . . » 1,000,000

Cap. n. 39 — Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materiali e perdite di somme e valori . . . . L. 2,000,000

Cap. n. 43-*bis* (di nuova istituzione) — Spese inerenti alla navigazione del piroscafo « Adriatico » . » 600,000

Cap. n. 46 — Rinnovamento del materiale rotabile . . . . » 1,600,000

Cap. n. 47 — Spese complementari delle ferrovie secondarie, ecc. (Gruppo Sicilia) . . . . . » 1,000,000

A) Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . . . . . L. 1,000,000

Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione) — Rinnovamento dei piroscafi . . . . *per memoria*

§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria.*

Cap. n. 51 (modificata la denominazione) — Versamento al fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439).

Cap. n. 54 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori . . . . L. 7,300,000

Cap. n. 57-*bis* (di nuova istituzione) — Annualità dovuta a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute . . . . » 4,780,000

A) Per l'elettrificazione delle linee . . . . L. 4,500,000

B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale . . . . . » 280,000

Cap. n. 59 — Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale . . . » 45,000,000

Cap. n. 62 — Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio . . . . » 3,500,000

Cap. n. 63 — Acquisto di materiale rotabile . » 1,600,000

Cap. n. 81-*ter* (di nuova istituzione) — Sfruttamento boschi in Italia . . . . *per memoria*

A) Spese d'impianto (cap. 46-*bis*-*A* dell'entrata) . . . . *per memoria*

B) Spese d'esercizio (cap. 46-*bis*-*B* dell'entrata) . . . . *per memoria*

Cap. n. 85-*bis* (di nuova istituzione) — Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1972) . . . *per memoria*

Cap. n. 101 (modificata la denominazione) — Sussidi temporanei e straordinari e spese per raccogliere ed istruire gli orfani e figli di agenti esonerati.

Cap. n. 103 (modificata la denominazione) — Assegni alimentari.

Cap. n. 127 (di nuova istituzione) — Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. 94 dell'entrata) . . . . *per memoria*

Totale . . . L. 420,030,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2 — Forniture, spese ed acquisti . . L. 2,000,000

Cap. n. 5 — Indennizzi per perdite, avarie, ecc. . » 7,000,000

Cap. n. 10 — Personale . . . . . . » 23,800,000

Cap. n. 21 — Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani, ecc. » . . . . . . » 17,000,000

Cap. n. 28 — Spese giudiziali e contenziose . . » 1,800,000

Cap. n. 30 — Indennizzi per danni, ecc. . . » 1,000,000

Cap. n. 34 (soppresso) — Spese per il « Dopolavoro » . . . . » 1,500,000

Cap. n. 35 — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie, ecc. . . . . » 2,000,000

Cap. n. 40 — Spese diverse . . . . . » 850,000

Cap. n. 45 — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . » 12,030,000

Cap. n. 49 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . » 27,800,000

C) Delle somme fornite per spese patrimoniali, ecc. . . . — L. 20,000,000

H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie, ecc. . . . . — » 7,800,000

Cap. n. 50 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro, ecc. . . . . L. 13,250,000
B) Per spese patrimoniali . — L. 11,000,000
D) Per spese di elettrificazione — » 2,250,000

Cap. n. 56 (soppresso) — Annualità dovuta a terzi per interessi ed ammortamenti, ecc. . . . . » 300,000
Cap. n. 57 (soppresso) — Elettrificazione delle linee . . . . » 4,500,000
Cap. n. 60 (modificata la denominazione) — Versamento dell'avanzo della gestione . . . . . » 125,000,000
A) Al Tesoro . . . . — L. 100,750,000
B) Alla parte straordinaria . — » 31,250,000
C) Alla parte straordinaria per la sistemazione Anzio-Nettuno (R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 840) . . . . + » 7,000,000

Cap. n. 67 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 34 A, B e C dell'entrata . . . . » 27,750,000

Totale . . . L. 267,580,000

B) *Variazioni in conto residui.*

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione) — Fondo inerogato sulla sovvenzione fatta in base al R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1915, da versare ad integrazione del prodotto netto . . . . L. 13,500,000

In diminuzione:

Cap. n. 81 — Sfruttamento boschi in Albania . L. 13,500,000

A) Spese d'impianto . . — L. 13,500,000

II. — Bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione) — Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti . . . . *per memoria*
Cap. n. 25-*bis* — Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda medesima per la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici, ecc. . . . . L. 3,000,000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo . L. 4,000,000
Cap. n. 6 — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc. . » 600,000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . » 2,650,000
Cap. n. 10 — (modificata la denominazione) — Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale telegrafico ai termini del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 99 - Spese relative - Indennizzi per infortuni e danni . . . » 100,000
Cap. n. 11 — Indennità per missioni e per visite d'ispezioni . . . . » 415,000
Cap. n. 22 — Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie, ecc. . » 210,000

Cap. n. 24-*bis* — Contributo fisso e concorso variabile, ecc. per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro, ecc. . . . . L. 75,000
Cap. n. 26 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . » 300,000
Cap. n. 57 — Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio . . . . . . » 15,000
Cap. n. 58 — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. » 650
Cap. n. 80 — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. » 200,000
Cap. n. 81 — Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, ecc. . . . . » 300,000
Cap. n. 87 — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . » 400,000
Cap. n. 88 — Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 93 — Spese casuali . . . . . . » 12,000
Cap. n. 101 — Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione, ecc. . . . . » 4,000,000
A) Quota da versare al Tesoro . + 1,000,000
B) Quota prelevata a favore della parte straordinaria, ecc. . . + 3,000,000

Cap. n. 101-*bis* (di nuova istituzione) — Versamento al Tesoro, ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti dell'ammontare delle economie accertate nella gestione dei residui passivi . . *per memoria*
Cap. n. 103-*bis* — Assegnazione straordinaria per la costruzione di edifici, ecc. . . . . » 3,000,000

Totale . . . L. 16,392,650

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 4 — Avventizi e loro assimilati, ecc. . . L. 4,500,000
Cap. n. 5 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio, ecc. . . . . » 4,150,000
Cap. n. 23 — Spese per la fornitura della divisa uniforme, ecc. . . . . » 145,000
Cap. n. 31 — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . » 250,000
Cap. n. 32 — Indennità straordinaria agli agenti rurali . . . . » 75,000
Cap. n. 33 — Spese complementari e straordinarie, ecc. . . . . » 375,000
Cap. n. 39 — Spese per la vigilanza alle casse, ecc. » 20,000
Cap. n. 43 — Rimborsi eventuali ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . » 50,000
Cap. n. 56 — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 59 — Indennità per servizio in tempo di notte, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 60 — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc. . . » 40,000
Cap. n. 62 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. per lo scambio della corrispondenza, ecc. . . . . » 2,597,650
Cap. n. 70 — Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche, ecc. . . » 250,000
Cap. n. 74 — Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici . . . . » 20,000
Cap. n. 79 — Indennità ai membri delle Commissioni, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 90 — Trasporto di agenti, ecc. sui tramways-omnibus . . . . » 25,000
Cap. n. 91 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ecc. » 160,000
Cap. n. 94 — Fitti di locali di proprietà privata . » 500,000

Totale . . . L. 13,292,650

III. — Bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

ENTRATA.

Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione) — Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni degli esercizi precedenti . . . . *per memoria*

SPESA.

A) *Variazioni in conto competenza.*

In aumento:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento L. 70,000
Cap. n. 13 — Spese d'ufficio, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 24 — Spese per il funzionamento dei Collegi peritali, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 25 — Spese di manutenzione, ecc. . . » 50,000
Cap. n. 27 (modificata la denominazione) — Canoni per servitù d'appoggio e fitto di linee . . . » 40,000
Cap. n. 32-*bis* (di nuova istituzione) — Versamento al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti dell'importo delle economie accertate nella gestione dei residui passivi . . . *per memoria*

Totale . . . L. 260,000

In diminuzione:

Cap. n. 3 — Indennità per missioni e per tramutamenti . . . . L. 100,000
Cap. n. 7 — Indennità per una volta tanto invece di pensione, ecc. . . . . » 2,070,000
Cap. n. 9 — Retribuzione al personale diurnista, ecc. . . . . » 400,000
Cap. n. 21 — Spese per fitti locali di proprietà privata . . . . » 30,000
Cap. n. 22 — Spese per lavori d'impianto e di manutenzione di comunicazioni telefoniche di servizio, ecc. . . . . » 90,000

Totale . . . L. 2,690,000

B) *Variazioni in conto residui.*

In aumento:

Cap. n. 13 — Spese d'ufficio, ecc. . . . . L. 25,000.—
Cap. n. 29 — Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda » 830,000.—
Cap. n. 42 (aggiunto) — Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio 1925-26, ecc. . . . . . . » 666.67

Totale . . . L. 855,666.67

In diminuzione:

Cap. n. 25 — Spesa di manutenzione, ecc. . . L. 530,000.—
Cap. n. 37 (aggiunto) — Liquidazione delle telefoniste ausiliarie e del personale non di ruolo, ecc. » 25,666.67
Cap. n. 39 (aggiunto) — Compensi di buonuscita al personale telefonico, ecc. . . . . . . » 300,000.—

Totale . . . L. 855,666.67

IV. — Bilancio del fondo per l'emigrazione.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Tassa a carico di vettori per il trasporto degli emigranti, ecc. . . . . . . L. 740,000
Cap. n. 14 — Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti, ecc. . . . . . » 50,000

Totale . . . L. 790,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 14-*bis* — Rimborso delle spese per il servizio di sorveglianza dell'emigrazione, ecc. . . . L. 500,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e rendimento, ecc. L. 40,000
Cap. n. 6 — Statistica dell'emigrazione - Spese inerenti al servizio, lavori di spoglio, ecc. . . . » 9,400
Cap. n. 9 — Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione, ecc. . . . . . . L. 30,000
Cap. n. 10 — Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio . . . . » 10,000
Cap. n. 15 — Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari, ecc. . . . . » 60,000
Cap. n. 19 — Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 20 — Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 21 — Spese per gli uffici del Commissariato destinati alla vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione, ecc. . . . . » 180,000
Cap. n. 31 — Ricoveri, asili provvisori e stazioni sanitarie speciali per gli emigranti, ecc. . . . » 50,000
Cap. n. 39 — Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici . » 100,000
Cap. n. 40 — Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato, ecc. . » 50,000
Cap. n. 54 — Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa . . » 600
Cap. n. 59 — Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese d'ufficio per gli ispettori, ecc. all'estero . . . . » 150,000
Cap. n. 61-*quater* (di nuova istituzione) — Assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia e la disoccupazione involontaria del personale non di ruolo dipendente dalla Direzione generale degli italiani all'estero . . . . » 60,000
Cap. n. 61-*quinquies* (di nuova istituzione) — Spesa straordinaria per la prima confezione delle uniformi del personale del gruppo *A*) ai sensi degli articoli 30 e 32 del R. decreto 24 dicembre 1926 . . » 190,000

Totale . . . L. 1,080,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . L. 65,000
Cap. n. 22-*bis* — Spese per gli agenti destinati al servizio di vigilanza dell'emigrazione, ecc. . . » 500,000
Cap. n. 37 — Contributo per rimborso di spese ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 41 — Assistenza legale e collocamento degli emigranti nei paesi transoceanici, ecc. . . » 25,000
Cap. n. 65 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . » 150,000

Totale . . . . L. 790,000

V. — Bilancio della Somalia.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Articolo 15-*ter* (modificata la denominazione) — Somministrazione del Tesoro in corrispondenza della somma da mutuare all'interesse del 4.50 per cento annue alla Società delle saline ed industrie della Somalia Migiurtinia, e da ammortizzare dalla Società stessa nei modi e termini stabiliti dalla relativa convenzione . . . . L. 5,000,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Articolo 49-*ter* (modificata la denominazione) — Somma da mutuare all'interesse del 4.50 per cento annuo alla Società delle saline ed industrie della Somalia Migiurtinia, e da ammortizzare dalla Società stessa nei modi e termini stabiliti dalla relativa convenzione . . . . L. 5,000,000

VI. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICIENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 32 — Fondo a disposizione	L.	10,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Spese casuali	L.	10,000

VII. — BILANCIO DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 10 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	78,000

In diminuzione:

Cap. n. 50 — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	78,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1251.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 976.

50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 giugno 1927, sul decreto che autorizza una 50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono necessarie alcune assegnazioni di fondi per sopravvenute urgenti occorrenze. Esse ascendono nel loro totale a L. 1,930,250, ripartite come segue:

Ministero delle finanze:

L. 150,000 per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; L. 1,400,000, per spese di arredamento degli uffici di prefettura nelle Provincie di nuova istituzione, e dei nuovi locali del Ministero delle corporazioni.

Ministero degli affari esteri:

L. 55,000, per l'acquisto di una vettura automobile per l'agente diplomatico italiano a Tangeri.

Ministero dell'istruzione:

L. 125,250 per contributo nelle spese di mantenimento della Regia scuola superiore di architettura in Venezia;
L. 100,000 per quota supplementare di concorso dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento in Arezzo al Petrarca.

Ministero dell'economia nazionale:

L. 100,000 per contributo nelle spese del Congresso serico internazionale di Milano.
A tali occorrenze, in conformità della deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 19,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 16,319,922.15, rimane disponibile la somma di L. 2,680,077.85;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 50ª prelevazione nella somma di L. 1,930,250 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 41 - Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	150,000
Cap. n. 483-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per l'adattamento ed arredamento di locali destinati ad uffici ed alloggi per le nuove Prefetture del Regno e dei nuovi locali del Ministero delle corporazioni	»	1,400,000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 30 - Spese eventuali all'estero . .	»	55,000
Ministero dell'istruzione:		
Cap. n. 95-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato al mantenimento della Regia scuola superiore di architettura in Venezia .	»	125,250
Cap. n. 169-*ter* (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento a Francesco Petrarca in Arezzo	»	100,000
Ministero dell'economia nazionale:		
Cap. n. 196-*ter* (di nuova istituzione) - Assegnazione a favore dell'Ente nazionale serico quale contributo dello Stato nelle spese per il Congresso serico europeo in Milano	»	100,000
	L.	1,930,250

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 108. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1927.
Istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948;
Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, e 5 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650;

Decreta:

Nell'applicazione del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme per gli affitti delle case e dei negozi, in relazione anche alle norme dei precedenti Regi decreti-legge 21 aprile 1927, n. 545, e 6 maggio 1927, n. 650, e alle istruzioni date con decreto Ministeriale 8 maggio 1927, si osserveranno le seguenti istruzioni:

I.

Il divieto di aumento di pigione, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, ha applicazione per tutti i contratti di data posteriore a quella dell'entrata in vigore del detto decreto-legge, tanto se conchiusi con i conduttori preesistenti, quanto se stipulati con conduttori diversi, qualunque sia il numero degli ambienti di cui è composta la casa o è composto il locale oggetto della locazione, e qualunque sia l'ammontare della pigione convenuta in rapporto a quella precedente.

Ogni patto posteriore alla detta data, col quale sia convenuta una pigione maggiore di quella che era corrisposta all'entrata in vigore del decreto-legge su indicato, è nullo di pieno diritto; e il conduttore può in qualunque tempo ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza. Compete egualmente al conduttore il diritto di ripetere qualsiasi somma da lui pagata al locatore, oltre della pigione, a titolo di buona entrata o a qualunque altro titolo.

II.

I patti e le convenzioni anteriori alla entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, restano pienamente efficaci, anche se importino aumento di pigione; ma la pigione stabilita contrattualmente sarà soggetta a riduzione, con decorrenza dall'inizio di attuazione dei detti patti e convenzioni, secondo le disposizioni dell'art. 7 del decreto-legge medesimo.

III.

Agli effetti degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, la cucina, l'ingresso, i corridoi, i ripostigli, i cessi, il bagno, i solai, le cantine e, in generale, gli accessori si calcolano complessivamente come una sola stanza.

IV.

Qualora uno stesso locale serva ad uso promiscuo di abitazione e di esercizio commerciale o industriale o di ufficio o, in generale, ad uso diverso dall'abitazione, si avrà riguardo all'uso prevalente. In caso di contestazione deciderà il pretore, assunte sommarie informazioni, con provvedimento non soggetto a gravame, come è stabilito dall'art. 8 del menzionato Regio decreto-legge.

Quando parte dei locali di un appartamento serva ad uso di abitazione e parte a uso di esercizio commerciale o industriale o di ufficio, ovvero quando in unico contratto avente per oggetto casa per uso di abitazione e locali destinati ad uso diverso sia stabilito un prezzo di affitto complessivo, in mancanza di accordo fra gli interessati, il pretore avrà facoltà di stabilire la parte di affitto, che deve considerarsi come presunto corrispettivo della locazione dei locali di abitazione, agli effetti dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, e la parte residuale, a cui si applicherà l'art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948.

V.

La riduzione disposta nell'art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, si applica a tutte le locazioni aventi per oggetto locali adibiti ad uso diverso dalla abitazione, tanto se trattisi di botteghe, di locali terreni o sotterranei, quanto se trattisi di appartamenti usufruibili per abitazione, ma destinati ad altro uso.

Nello stabilire la misura concreta di tale riduzione nei limiti fissati dal menzionato art. 5, ferma la misura del 20 per cento per i negozi di generi alimentari, il pretore prenderà in considerazione la maggiore o minore entità degli aumenti di pigione finora verificatisi e il genere dell'esercizio, con maggior riguardo per quelli di più generale necessità.

VI.

Le norme date per le locazioni e sublocazioni di case mobiliate nell'art. 6 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, numero 948, si applicano anche nel caso di locazioni o sublocazioni di singole stanze mobiliate.

VII.

Nel caso che il conduttore abbia già rinnovato il contratto di affitto, convenendo per il nuovo periodo di locazione un aumento di pigione, la rinnovazione della locazione non toglie il diritto alla riduzione della pigione attualmente corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1927, giusta gli articoli 2 a 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, salvo ad attuare successivamente la riduzione sulla maggiore pigione all'inizio del nuovo contratto, come è disposto nel n. I, ultima parte, delle presenti istruzioni.

VIII.

In tutti i casi in cui, a norma del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, spetti al conduttore la riduzione di pigione, la riduzione avrà effetto con la decorrenza stabilita nel menzionato decreto-legge; ma qualora il conduttore abbia già corrisposto la pigione soggetta a riduzione, la eccedenza da lui pagata sarà scomputata dalle successive rate di pigioni che egli dovrà corrispondere alla prossima scadenza. Nel caso che il contratto di locazione abbia fine e non sia rinnovato, il locatore dovrà rimborsare al conduttore le somme riscosse in eccedenza, prima di riprendere possesso della cosa locata.

IX.

Tra gli enti, che hanno per iscopo di dare in affitto case di tipo economico o popolari con particolari facilitazioni, secondo l'art. 10 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, non sono comprese le società commerciali non costituite a forma cooperativa.

Tuttavia, le riduzioni di pigioni disposte col Regio decreto-legge predetto non si applicano alle locazioni di stabili che società, anche commerciali, o ditte dànno in abi-

tazione ai propri operai ed impiegati con particolari facilitazioni.

Tali riduzioni non si applicano nemmeno agli stabili di proprietà di enti di beneficenza, quando risulti che questi enti, pure non avendo come propria finalità di dare in locazione i loro stabili con particolari facilitazioni, abbiano tuttavia mantenuto le pigioni degli stabili medesimi a un livello notevolmente inferiore a quello corrente.

Le eventuali controversie intorno alle esenzioni stabilite nei due precedenti capoversi sono decise dal pretore, secondo le norme dell'art. 8 del sopra menzionato decreto-legge. Rimane però fermo anche in confronto delle locazioni contemplate in tali capoversi il divieto di aumentare la pigione, giusta l'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo.

X.

La disposizione del secondo capoverso dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, si applica in tutti i casi in cui la determinazione della pigione corrisposta nel 1914 sia per qualsiasi ragione controversa fra le parti. Il pretore in questi casi determinerà la pigione approssimativamente in base agli elementi che secondo le circostanze riterrà più idonei. Le regole generali sulla ammissibilità delle prove non sono vincolative per il pretore.

XI.

Per richiedere al pretore la decisione delle controversie prevedute dal R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, e dalle presenti istruzioni, non occorre che preventivamente sia adita la commissione di conciliazione.

Dove tuttavia questa esista e le parti volontariamente l'adiscano, il pretore terrà conto degli elementi risultanti dal verbale redatto davanti la commissione di conciliazione, qualora successivamente la vertenza sia portata alla sua cognizione.

XII.

Per la esecuzione degli sfratti si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 515, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, e le relative istruzioni ministeriali, le quali rimangono pienamente in vigore, compatibilmente con le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948.

I poteri della commissione di conciliazione non possono riguardare la misura della pigione, che è determinata dalle norme dettate dal R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948. Il Prefetto della Provincia potrà sciogliere le commissioni di conciliazione già istituite, qualora ravvisi che, in conseguenza della predetta limitazione, venga a cessare la loro pratica utilità.

Il pretore accorderà sempre la dilazione dello sfratto per il termine di un anno, anche in aggiunta di altre dilazioni accordate anteriormente al R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, giusta l'art. 4 del R. decreto-legge medesimo e i numeri IV e VIII prima parte, in fine, delle istruzioni date con decreto Ministeriale 8 maggio 1927, salvo che lo sfratto sia determinato da motivi di morosità, moralità, gravi inadempienze contrattuali o comprovata necessità del locatore di occupare la casa per proprio uso.

XIII.

In conseguenza delle disposizioni dei Regi decreti-legge 6 maggio 1927, n. 650, e 16 giugno 1927, n. 948, colui che abbia assunto prima del 6 maggio 1927 l'obbligo di comprare singoli appartamenti per abitazione, anche se sia lo stesso conduttore a cui competerebbe il diritto di prelazione giusta il menzionato R. decreto-legge 6 maggio 1927, ha facoltà di recedere dalla promessa, notificando all'altra parte la sua decisione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sempre che nel frattempo non sia stata stipulata la vendita. In tal caso egli avrà diritto alla restituzione della somma da lui sborsata come caparra o anticipo del prezzo di acquisto. La restituzione deve essere fatta senza interessi, nei quindici giorni successivi alla notificazione su indicata: trascorso questo termine, sulla somma da restituire decorreranno gli interessi moratori, salvo patti contrari.

XIV.

Tra gli stabili di proprietà demaniale, di cui è menzione nell'art. 3 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, sono compresi quelli già appartenenti a sudditi ex-nemici, alla liquidazione dei quali provvede l'Opera nazionale per i combattenti, anche quando, per effetto di convenzioni intercedute fra il Demanio e l'Opera nazionale anzidetta, questa abbia assunto per proprio conto la liquidazione degli stabili medesimi divenuti di sua proprietà.

XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: Rocco.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Approvazione delle norme e delle tariffe per i lavoratori del porto di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto l'art. 66 del proprio decreto 29 gennaio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Civitavecchia;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe allegate al presente decreto che stabiliscono le mercedi dovute ai lavoratori del porto di Civitavecchia per le operazioni di carico, scarico, movimento e trasporto delle merci.

Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: Ciano.

Norme e tariffe per il lavoro nel porto di Civitavecchia.

Norme generali.

Art. 1.

Le tariffe che seguono sono comprensive della mano d'opera, ossia di tutte le operazioni necessarie per rendere la merce da stiva piroscafi o velieri fino a su vagone o viceversa (ad eccezione dei verricellai), pesatura di bordo — se richiesta — assicurazioni infortuni e sociali, attrezzi di lavoro, prestazione dei rimorchiatori e cavi di rimorchio, materiale galleggiante necessario alla discarica fino a 1000 tonnellate giornaliere, comprese (per tale materiale) le stallie dei giorni non lavorativi e festivi, e sosta fino a 48 ore dopo ultimata la discarica.

Esse comprendono inoltre le seguenti prestazioni da parte delle diverse categorie di personale, e cioè:

Categoria tiraggio: attrezzatura dei piroscafi, apertura dei boccaporti, chiusura dei medesimi con tavole, incerate od altri sistemi, anche durante la discarica, nonchè, a fine lavoro, pulizia delle stive e di ogni parte del piroscafo già occupata dal carico;

Categoria acconari: ormeggio e disormeggio delle chiatte sotto bordo, alle banchine, ecc.; sorveglianza e stivatura del carico, e difesa della merce deperibile dalle intemperie, mediante copertoni forniti dai datori di lavoro; pulizia dei galleggianti;

Categoria carico-scarico: scarico completo delle chiatte, pulizia delle stesse a fine lavoro, pulizia delle banchine, assistenza alla pesatura dei vagoni;

Categoria pesatori: controllo giornaliero col capitano della nave (se richiesto) del peso della merce imbarcata o sbarcata; responsabilità del costante buon funzionamento degli apparecchi per la pesatura.

Art. 2.

Il turno di discarica dei piroscafi è di cinque e può essere aumentato qualora vi siano piroscafi che possono scaricare merci destinate a transito via mare o agli stabilimenti industriali locali che ricevono la merce con carri a cavalli.

I piroscafi di linea che giungono con quantitativi inferiori alle 1000 tonnellate sono considerati fuori turno.

Art. 3.

La discarica dei piroscafi deve essere eseguita nei seguenti tonnellaggi giornalieri:

carboni grossi e minuti - fosfati, 5-600 tonn.;
mattonelle, 400 tonn.;
coke metallurgico, 250-300 tonn.;
ghisa, 5-600 tonn.;
grano in saccheria, 500 tonn.;
grano alla rinfusa di piroscafi (di portata superiore alle 3000 tonn.) che sbarcano in porto almeno 3000 tonn., 500 tonn.;
grano alla rinfusa di piroscafi (di portata inferiore alle 3000 tonn.) che sbarcano in porto meno di 3000 tonn., 70 tonn.;
a mano per quante mani possono lavorare a bordo;
sale, 250 tonn.

La discarica di tutte le altre merci è subordinata al numero delle mani disponibili in banchina comprese quelle disponibili per deposito a terra.

In caso di congestionamento di lavoro, la discarica del carbone e del fosfato potrà essere eseguita, senza aumento di tariffe e a richiesta della parte, fino ad un massimo giornaliero di:

1000 tonn. per piroscafi superiori alle tonn. 6401 di portata;

800 tonn. per piroscafi superiori alle tonn. 5601 di portata;

700 tonn. per piroscafi superiori alle tonn. 4801 di portata;

600 tonn. al di sotto delle 4801.

Art. 4.

Agli operai chiamati al lavoro non è dovuto alcun compenso per il tempo in cui dovessero rimanere inattivi per cause di forza maggiore.

I datori di lavoro potranno chiedere, in casi speciali, la sospensione del lavoro, sia a bordo che in terra, pagando ai lavoratori la differenza fra il lavoro eseguito e la giornata di lavoro, ammenochè la richiesta non sia fatta prima che si inizi il lavoro della giornata, o quello del pomeriggio. In tal caso nessun compenso spetterà ai lavoratori, se la sospensione è stata chiesta la sera per il giorno dopo, e la retribuzione, come sopra stabilita, avrà per importo massimo l'equivalente di mezza giornata di lavoro, se la richiesta verrà fatta il mattino pel pomeriggio.

Art. 5.

I lavoratori potranno esigere una congrua anticipazione o la garanzia di persona solvibile quando il datore di lavoro sia persona sconosciuta, o verso loro debitrice per precedenti lavori; hanno diritto ad adeguati acconti durante il corso di lavori per i quali occorrono diversi giorni per completarli.

Art. 6.

Il risarcimento dei danni derivanti da ritardi per cause di astensione del personale dal lavoro, imperizia, imprevidenza o negligenza, verrà stabilito dal direttore dell'Ufficio del lavoro dopo accertamento dei fatti.

Art. 7.

La giornata di lavoro è di otto ore, secondo gli orari (estivo ed invernale), stabiliti dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Agli effetti del quantitativo della merce sbarcata, le frazioni di giornata vengono calcolate in base alle ore di lavoro. Nel computo delle giornate di lavoro è sottratto il tempo di pioggia e quello durante il quale, per altra causa di forza maggiore, lo sbarco è sospeso.

Art. 8.

I compensi extra (comuni a tutte le merci) per i lavori fuori orario, per i lavori in giorni festivi, e per la richiesta di mani aggiunte, sono stabilite in apposito elenco compreso nelle tariffe seguenti.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Tariffe.

Carboni.

Presa dalle stive dei piroscafi - Carico in chiatte e scarico sui vagoni o sui carri al porto.

Tiraggio:

Personale . . . . L. 4.90
Attrezzi e cord. . . . . . . » 0.55
Spese generali . . . . . . » 0.80
Assicurazioni infortuni . . . . » 0.25
Assicurazioni sociali . . . . . » 0.10
— L. 6.60

Acconari:

Personale . . . . » 0.90
Attrezzi . . . . » 0.10

Carico-scarico:

Personale . . . . L. 5.25
Attrezzi . . . . » 0.20
Assistenza sociale . . . . . » 0.10
— » 5.55

Assistenza - Pompature chiatte - Guardiania - Ricarichi - Eccedenze peso vagoni - Responsabilità - Carbone e controstallie . . . . . » 1.51
Chiatte e rimorchi . . . . » 1.84
— L. 16.50 a tonn.

Pesatura . . . . L. 0.54 id.

Da piroscafo a chaland:

Tiraggio (comprese le spese di cui sopra) . L. 6.60
Acconari (comprese le spese di cui sopra) . » 1.—
Pesatura . . . . » 0.54
Responsabilità assistenza . . . . . » 0.06
— L. 8.20 id.

Compensi extra e varie:

Divisione carbone nelle stive . . . . L. 0.50 id.
Estrazione carbone doppie coperte, per ogni coperta e per tonnellata . . . . . . » 0.20 id.
Estrazione carbone dalle tanks . . . » 1.50 id.
Estrazione carbone dai bunkers di oltre 501 tonnellate . . . . » 1.25 id.
Estrazione carbone dai bunkers inferiori alle 501 tonnellate . . . . » 1.50 id.
Deposito carbone sulle banchine fino a m. 25 dal ciglio, oltre le L. 16.50 supplemento . » 0.60 id.
Per ogni 5 metri oltre i 25 fino a m. 35 . » 1.50 id.
Deposito carbone su banchine con carri (escluso il carro) supplemento . . . . . » 1.— id.
Da chaland a vagone cantiere con grue . » 6.90 id.
Da chaland a vagone a spalla . . . . » 9.20 id.
Ricarichi:
Carbone e fosfato da banchina a vagone, entro i 25 metri . . . . » 5.98 id.
Per ogni 5 metri oltre i 25 e fino a m. 35 » 1.50 id.
Ricarichi da banchina a chiatta . . . » 5.75 id.
Ricarichi da banchina a chiatta e carico vagone cantiere, escluso chiatta e acconaro . » 10.90 id.

Mattonelle con canale da piroscafo.

Da stiva piroscafo carico su chiatte e carico vagoni porto o carri.

Tiraggio:

Mano d'opera . . . . . . L. 7.45
Attrezzi e cordami . . . . . » 0.55
Spese generali . . . . . . » 0.80
Assicurazioni infortuni . . . . » 0.25
Assicurazioni sociali . . . . . » 0.10
— L. 9.15

Acconari:

Mano d'opera . . . . . . L. 2.47
Attrezzi . . . . » 0.10
— » 2.57

Carico-scarico:

Mano d'opera . . . . . . L. 9.10
Attrezzi . . . . » 0.20
Assicurazioni sociali . . . . . » 0.10
— » 9.40

Assistenza - Pompatura chiatte - Guardianie - Ricarichi eccedenza peso vagoni - Responsabilità, ecc. . . . . » 1.62
Chiatte e rimorchi . . . . » 1.84
— L. 24.58 a tonn.

Pesatori. . . . . L. 0.72 id.
Deposito a terra su banchine, fino a 25 metri ciglio banchina - supplemento . . . . . L. 0.60 id.
Ricarico da terra su vagone entro m. 25 . » 9.40 id.
Compensi extra tiraggio: come pel carbone.
Da piroscafo a chaland:
Tiraggio . . . . L. 9.15
Acconari . . . . » 1.97
Assistenza e pesatori . . . . . . » 2.08
— L. 13.20 id.

Supplemento per scarico con tele giapponesi L. 1.70 id.
Supplemento per scarico e ammainatura con ceste sulle chiatte . . . . » 1.70 id.

Coke.

Da stiva piroscafo - Carico su chiatte e carico vagoni porto o carri.

Tiraggio:

Mano d'opera . . . . . . L. 10.35
Attrezzi e cordami . . . . . » 0.55
Spese generali . . . . . . » 0.80
Assicurazioni infortuni . . . . » 0.25
Assicurazioni sociali . . . . . » 0.10
— L. 12.05

Acconari:

Mano d'opera . . . . . . L. 2.01
Attrezzi . . . . » 0.10
— » 2.11

Carico - Scarico:

Mano d'opera . . . . . . L. 10.50
Attrezzi . . . . » 0.20
Assicurazioni sociali . . . . . » 0.10
— » 10.80

Chiatte e rimorchi:

Fornitura chiatte, rimorchi, rimorchiatori sosta fino a 48 ore dopo ultimata la discarica. » 2.57
Assistenza . . . . » 0.02
— L. 27.55 a tonn.

Compensi extra: come per il carbone.
Pesatura . . . . L. 0.90 a tonn.

Da piroscafo a chaland:
Tiraggio . . . . L. 12.05
Acconari . . . . » 1.50
Varie . . . . » 0.15
Pesatura . . . . » 0.90
— L. 14.60 a tonn.

Pece.

Tiraggio:

Assicurazioni infortuni . . . . L. 0.25
Mano d'opera . . . . » 9.80
Attrezzi . . . . » 0.65
Spese generali . . . . . . » 0.80
Assicurazioni sociali . . . . . » 0.10
— L. 11.60

Acconari:

Mano d'opera . . . . . . L. 2.—
Attrezzi . . . . » 0.10
— » 2.10

Carico vagoni porto:
Mano d'opera . . . . . . L. 10.50
Attrezzi . . . . » 0.20
Assicurazioni . . . . . . » 0.10
» 10.80
Chiatte e rimorchiatori . . . . » 2.—
Assistenza, ecc. . . . . » 0.50
L. 27.— a tonn.

Fosfati

Da stiva piroscafo carico su chiatta e scarico vagone al porto.

Tiraggio:
Mano d'opera . . . . . . L. 4.90
Attrezzi e cordami . . . . » 0.55
Spese generali . . . . . . » 0.80
Assicurazioni infortuni . . . » 0.25
Assicurazioni sociali . . . . » 0.10
L. 6.60
Acconari: Mano d'opera . . . L. 0.90
Carico - Scarico:
Mano d'opera . . . . . . » 5.25
Attrezzi . . . . » 0.20
Assicurazioni sociali . . . . » 0.10
» 5.55
Assistenza e controlli . . . . » 0.07
Chiatte e rimorchi . . . . » 1.84
L. 14.96 a tonn.

Compensi extra: come per il carbone.
Pesatura . . . . L. 0.54 a tonn.

Bunkeraggio piroscafi

Da stiva piroscafo a stiva piroscafo.

Tiraggio (come per il carbone) . . . . L. 6.60
Acconari (come per il carbone) . . . . » 1.—
Riempitura ceste sotto il bordo . . . . » 5.25
Chiatte e rimorchio . . . . » 1.84
Tiraggio, imbarco e stivaggio nei carbonili . » 7.96
L. 22.65 a tonn.

Da banchina a stiva piroscafo.

Da banchina a chiatta . . . . L. 5.25
Acconari (come per il carbone) . . . . » 1.84
Chiatte, rimorchio, assistenze . . . . . » 4.95
Tiraggio, imbarco e stivaggio nei carbonili[1] . » 7.96
L. 20.— a tonn.

Pesatura non compresa a carico dell'interessato.

Grano e granturco

Da stiva piroscafo a vagone cantiere a rinfusa e in sacchi.

Tiraggio:
Personale . . . . L. 6.61
Attrezzi e cordami . . . . » 0.55
Spese generali . . . . » 0.80
Assicurazioni infortuni . . . . . . » 0.25
Assicurazioni sociali . . . . . . » 0.07
L. 8.28 a tonn.

Acconari:
Personale . . . . L. 1.20
Attrezzi . . . . » 0.10
L. 1.30

Carico vagoni cantiere:
Personale . . . . L. 4.60
Attrezzi . . . . » 0.20
Assicurazioni sociali . . . . » 0.10
L. 4.90

Chiatte e rimorchiatori . . . . » 1.84
Assistenza, pompatura, guardiania, ecc. . . » 1.39
L. 9.43 a tonn.

Compenso extra tiraggio: come per i carboni.
Alleggio piroscafi: oltre le tariffe, un compenso di L. 150 per ogni mano (10 uomini) richiesta.
Avena, spella, orzo e miglio, supplemento del 25 % sulla tariffa del grano.

Grano alla rinfusa.

Tiraggio . . . . L. 8.28 a tonn.

Acconari:
Personale . . . . L. 0.90
Attrezzi . . . . » 0.10
L. 1.—
Chiatte, rimorchio e copertoni . . . . . » 3.—
Assistenza . . . . » 1.—
L. 5.— a tonn.

Legname.

Da stiva piroscafo a su vagone cantiere.

	Tavole	*Travi*
Tiraggio:		
Personale	L. 8.05	
Attrezzi	» 0.20	
Assic. inf.	» 0.25	
Spese generali	» 0.18	
	L. 8,68 a tonn.	L. 8.68 a tonn.
Acconari:		
Personale	L. 3.16	
Attrezzi	» 0.10	
	L. 3.26	L. 3.26
Carico e scarico:		
Personale a spalla	L. 8.62	con gru L. 5.75
Attrezzi	» 0.20	» » 0.20
Assic. sociale	» 0.10	» » 0,10
	L. 8,92	
Nolo gru: per minimo tonn. 50		L. 3.00
		L. 9.05
Chiatta e rimorchio	» 4.50	» 4.50
Assistenza, guardianie, ecc.	» 0.32	» 0.49
	L. 17.00	L. 17.30

Compensi extra: per scelta e misurazione . . . . . L. 3 — a tonn. L. 3 — a tonn.
Ricarico: da terra a vagone . » 10 — » » — »
Carico su carri a spalla . . » 7.75 » » 9.— »
Carico su carri con gru . . » 5.95 » » 4.05 »

Rotaie e ferro vecchio pesante.

Da stiva a chiatta e carico su vagone cantiere.

Tiraggio:
Personale . . . . L. 8.05
Attrezzi, ecc. . . . . » 0.55
Spese generali . . . . » 0.55
Assicurazioni infortuni . . . . » 0.25
Assicurazioni sociali . . . . » 0.10
L. 9.50 a tonn.

Acconari:
Personale . . . . L. 3.16
Attrezzi . . . . » 0.10
L. 3.26

Carico e scarico:

Personale	L. 6.50	
Attrezzi	» 0.20	
Assicurazioni sociali	» 0.10	
		L. 6.80
Chiatte e rimorchi		» 3.—
Nolo gru, con un minimo di tonn. 50 giornaliere		» 3.—
		L. 16.06 a tonn.

Rottami in ferro minuto o misto.

Da stiva piroscafo su chiatta e carico vagone cantiere.

Tiraggio:

Personale	L. 9.50	
Attrezzi e cordami	» 0.55	
Spese generali	» 0.80	
Assicurazioni infortuni	» 0.25	
Assicurazioni sociali	» 0.10	
	L. 11.20 a tonn.	

Acconari:

Personale	L. 2.—	
Attrezzi	» 0.10	
		L. 2.10

Carico Scarico:

Personale	L. 7.80	
Attrezzi	» 0.20	
Assicurazioni sociali	» 0.10	
		L. 8.10
Chiatte e rimorchi		» 4.25
Nolo gru		» 5.—
Assistenza, pompatura chiatte, guardianie, ecc.		» 0.15
		L. 19.60 a tonn.

Ricarico da terra sui vagoni, a spalla . . . L. 8.— a tonn

Cemento vapori.

Da stiva a terra sui carri.

Tiraggio:

Personale	L. 7.—
Assicurazioni infortuni	» 0.25
Spese generali	» 0.80
Assicurazioni sociali	» 0.10
	L. 8.15
Acconari	» 4.60
Carico da chiatta a carro	» 3.50
Chiatta e rimorchio	» 3.—
Assistenza, ecc.	» 1.50
	L. 20.75 a tonn.

Da stiva a vagone cantiere.

Tiraggio	L. 8.15
Acconari	» 4.60
Carico da chiatta a vagone	» 5.25
Chiatte e rimorchi	» 3.—
Assistenza	» 1.50
	L. 22.50 a tonn.

Carne congelata.

Ai sylos.

Tiraggio:

Con o senza scivolo	L. 13.50 a tonn.
Assicurazione infortuni	» 0.30 id.

Fuori orario L. 6 l'ora. Lavoro notturno dopo la mezzanotte doppia ora.

Discarica giornaliera tonn. 60 a mano in 8 ore lavorative.

Carico e scarico (assicurazione infortuni esclusa). Immissione nelle celle da sottobordo piroscafo a montacarico, da questo a bascula e da questa in cella:

per la mano a braccia: personale occorrente 12 persone, alla tariffa di L. 1 a persona e cioè L. 12 la tonnellata. Qualore le stive del vapore non siano all'altezza delle celle, occorrendo maggior personale, L. 1 in più a tonnellata per ogni persona in più delle 12.

per la mano a gru: L. 10 a tonnellata per 11 persone; per ogni persona in più L. 1 per persona a tonnellata.

uscita della carne dalle celle: da cella a montacarichi, da questi sulla bascula e da questa su vagone con stivaggio, L. 12 la tonnellata per impiego di 9 persone.

da vagone a montacarichi quindi a bascula e quindi a cella: L. 12 come per il piroscafo. Altre condizioni eguali.

Gli stessi prezzi si applicano per le stesse operazioni riguardanti il baccalà, stoccafisso e salumi.

Lavoro straordinario: L. 6 per ogni ora a persona.

Sale ai sylos.

Assicurazione infortuni esclusa (a carico della Società dei Sylos).

Tiraggio:

L. 1.70 a tonn. per sale granito;
» 3.40 a tonn. per sale macinato.

Fuori orario:

L. 6 a persona per ora;
Lavoro notturno dopo la mezzanotte il doppio.

Trasbordo sale.

Acconari: L. 1.18 la tonnellata e cioè dai Sylos a magazzino sale in Darsena.

Carico Scarico:

Sale granito, riempitura sacchi sotto le bocchette, legatura sacchi e carico vagone con stivatura L. 3.20 la tonnellata.

Sale macinato, doppia tariffa.

Sale in genere, da vagone ferroviario a tramoggia, L. 2.50 a tonn.
Sale sofisticato, da vagone ferroviario a cella, L. 3.50 a tonn.
Sale da cella, riempitura sacchi, legatura, trasporto fino alla chiatta, L. 5.20 a tonnellata.
Lavoro straordinario: L. 6 all'ora a persona.

Fieno e paglia.

Sola mano d'opera (compresa assicurazione infortuni).

Tiraggio	L. 7.85 a tonn.
Acconari	» 4.60 id.
Carico da carro a chiatta	» 4.45 id.
Supplemento da chaland	» 0.60 id.

Merci varie.

Da piroscafo (esclusi chiatta e rimorchio).

Tiraggio:

Personale	L. 8.46
Assicurazione	» 0.29
	L. 8.75 a tonn.

Acconari:

Personale	» 4.60 id.
Vino in fusti	» 3.50 id.

Carico Scarico:

Carico vagoni a spalla cantiere Bernini	» 8.60 id.
Vino in fusti Bernini	» 7.50 id.
Carico vagoni con grue (grue a carico dei proprietari merci)	» 5.75 id.
Da chiatta a banchina o carro	» 5.75 id.
Da banchina a carro	» 5.— id.
Vino in fusti con vinci	» 2.— id.

Quando l'imbarco sulla chiatta avviene prima dell'arrivo del piroscafo aumento di L. 0.50 la tonnellata.

VELIERI.

(Le seguenti tariffe comprendono anche l'assicurazione infortuni).

Da veliero a vagone per merci alla rinfusa, quali:

Carboni Fosfati Minerale Quarzo Caolino, e merci assimilabili . . . . L. 4.50 a tonn.

Sansa	» 4.75	id.
Cemento in sacchi	» 4.50	id.
Imbarco cemento, da banchina a veliero con canale	» 1.—	id.
Imbarco cemento, da banchina a veliero a spalla	» 2.50	id.
Imbarco cemento, stivaggio, anche in piccoli piroscafi	» 3.50	id.
Granito in pezzi con grue (escluso il compenso per la grue)	» 2.30	id.
Crino vegetale, da veliero a vagone cantiere	» 5.50	id.
Merci varie, da veliero a vagone escluse le voluminose	» 5.75	id.
Merci varie, da veliero a vagone voluminose	» 7.80	id.
Bitume, con grue (escluso il compenso per la grue)	» 2.70	id.
Formaggio al cantiere	» 6.—	id.
Formaggio sotto l'Arsenale Bernini	» 7.25	id.
Formaggio a carro a cavalli	» 6.85	id.
Pozzolana sui carri a spalla o deposito	» 4.15	id.
Pozzolana da chaland con grue (Forte Michelangelo)	» 3.57	id.
Pozzolana da chaland a spalla	» 6.—	id.
Pozzolana da chaland a veliero di trasbordo	» 7.50	id.
Rottami di ferro, a spalla	» 7.50	id.
Rottami di ferro, con grue (escluso il compenso per la grue)	» 3.20	id.
Mattoni, da veliero a carro stivati	» 4.30	id.
Zolfo da veliero a carro (vecchia Darsena)	» 5.10	id.
Tavole da velieri a vagone cantiere	» 8.75	id.
Tavole da carro a veliero attraccato	» 6.—	id.
Tavole da carro a banchina con stivatura	» 5.—	id.
Bordonali, da carro a veliero	» 7.70	id.

N.B. — I velieri che scaricano sotto le arcate dell'Arsenale Bernini pagheranno un supplemento di L. 0.50 la tonnellata.
I velieri della portata superiore alle 400 tonnellate accostati di punta, supplemento di L. 0.50 per tonnellata.

Compensi extra comuni a tutte le merci.

Fuori orario: L. 6 a persona e per ora di giorno e di notte.
Festivo: L. 10 a persona e per ora di giorno e di notte.
Mani aggiunte a bordo per la discarica del carbone: L. 440 per ciascuna mano (10 uomini) con obbligo di fare lo stesso tonnellaggio delle altre mani scaricanti nello stesso piroscafo.

Riassunto tariffe pesatori.

Pesatura:

Cardiff - Gas - Moniglio - Lignite - Antracite - Fosfati - Terre refrattarie	per ogni Kg. 1000	L. 0.54
Mattonelle ed ovoli	per ogni Kg. 1000	» 0.72
Coke e ciancia	per ogni Kg. 1000	» 0.90
Pece	per ogni Kg. 1000	» 1.02
Ghisa - Minerali - Zolfo	per ogni Kg. 1000	» 0.54
Pelli (ognuna)		» 0.08

Per i rifornimenti, ricarichi da terra, servizi di controllo, ecc., sarà corrisposta la giornata in ragione di L. 42.
Per la semplice assistenza in luogo della pesatura verrà corrisposta la tariffa di L. 0.25 a tonnellata, compreso, se richiesto, un assistente allo sbarco o al peso vagoni.

Merci varie dei piroscafi postali addetti alle linee sovvenzionate per la Sardegna.

(Civitavecchia-Terranova Civitavecchia-Cagliari).

Retribuzione del personale addetto allo sbarco e imbarco delle merci varie.

Sbarco:

Distivaggio o stivaggio	L. 4.—	a tonn.
Scarico da sottoparanco a banchina o chiatta	» 4.50	id.
Scarico da chiatta a banchina o carro	» 4.—	id.
Ricarico da banchina a carro	» 4.—	id.

Imbarco:

Scarico da carro a sottoparanco piroscafo (pontile)	» 4.50	id.
Scarico da carro a banchina (pontile)	» 3.—	id.
Da banchina a sottoparanco (pontile)	» 4.—	id.
Scarico da carro o da banchina a chiatta	» 4.—	id.
Acconari (da chiatta a sottoparanco piroscafo)	» 4.60	id.
Sulle merci imbarcate nei giorni avanti del carico	» 0.50	id.
Cemento: da carro a sottoparanco (forfait comprendente l'eventuale scarico a terra)	» 3.50	id.
Merci voluminose (mobilia, ceste e casse vuote, paglia e fieno)	» 6.50	id.
Farina: imbarco da carro a sottoparanco (compresa la eventuale messa a terra sotto bordo e imbragatura)	» 4.75	id.

(di cui L. 4 ai lavoratori e L. 0.75 all'impresa di sbarco ed imbarco per le assicurazioni e previdenze).

Imbarco e sbarco merci per le imprese per le operazioni tutte da sottoparanco piroscafo fino a banchina:

Merci varie in colli, sacchi, botti, casse da sottoparanco piroscafo a banchina pontile	L. 8.—	a tonn.
Da sottoparanco piroscafo a banchina con chiatta	» 14.—	id.
Da sottoparanco piroscafo a banchina pontile per il cumulativo	» 7.—	id.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1927.

Norme per le somministrazioni di fondi per opere portuali nel porto di Trieste, di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON QUELLI

PER I LAVORI PUBBLICI E PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, contenente provvedimenti per il ripristino ed il completamento delle opere portuali nel porto di Trieste;

Determina:

Art. 1.

Disposizioni generali.

Le somministrazioni di fondi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, saranno effettuate dal Ministero delle finanze entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, a richiesta dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste, nella misura presumibilmente occorrente per un semestre, mediante mandati di pagamento commutabili in quietanza di contabilità speciale con l'Azienda dei magazzini generali per i lavori di cui trattasi, su presentazione di progetti approvati nei modi di legge dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici e per le opere di carattere urgente di importo non superiore a L. 500,000 mediante esibizione dell'autorizzazione dell'ispettore superiore del Genio civile.

Ai detti mandati saranno pertanto allegate le copie autentiche dei progetti e contratti.

Art. 2.

I prelevamenti dalla contabilità speciale saranno disposti esclusivamente sulla base di ordinativi a firma del presidente dell'Azienda dei magazzini e di un membro del Consiglio di amministrazione, rilasciati in base ai certificati di avanzamento dei lavori vistati dall'ufficio del Genio civile di Trieste (Servizio marittimo) e nell'importo previsto dal capitolato generale in data 28 maggio 1895, e successive modificazioni.

Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sull'erogazione dei fondi, la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trieste dovrà rimettere mensilmente al presidente dell'Azienda dei magazzini generali e questi alla Direzione generale delle concessioni e dei trattati, presso il Ministero delle finanze, il riassunto della contabilità speciale con allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

Non potrà farsi luogo ad emissione di mandati per le somministrazioni successive, se non saranno allegati ai decreti di pagamento gli stati di avanzamento dei lavori eseguiti per un importo non inferiore ai due terzi dell'anticipazione precedente.

Il Ministero delle finanze potrà ordinare ispezioni sulla contabilità dell'Azienda dei magazzini, per accertare la regolarità delle spese effettuate per i lavori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1927.

Equipollenza del titolo di studio rilasciato dalla Regia scuola industriale « A. Pacinotti » di Pistoia a quelli rilasciati dagli Istituti industriali per meccanici elettricisti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il regolamento per l'istruzione professionale approvato con R. decreto n. 969 del 3 giugno 1924;

Vista la domanda degli ex licenziati della Regia scuola industriale « Pacinotti » di Pistoia prima del 1921;

Sentito il parere della Sezione 3ª del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del direttore generale dell'industria e delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Agli alunni della Regia scuola industriale « A. Pacinotti » di Pistoia licenziati prima del luglio 1921 è data facoltà di chiedere che il titolo di studio da essi conseguito abbia, agli effetti legali, lo stesso valore di quello rilasciato dagli Istituti industriali per meccanici elettricisti fino al dicembre 1922.

I licenziati che intendano di fruire di tale concessione dovranno farne domanda a questo Ministero non più tardi del 31 dicembre del corrente anno. Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno oltre questa data.

Art. 2.

Alla domanda, di cui al precedente articolo dovranno essere uniti:

a) il diploma di licenza conseguito nella Regia scuola industriale « A. Pacinotti » e lo specchietto dei punti riportati nei singoli esami;

b) un riassunto della carriera percorsa dal richiedente dopo licenziato dalla Scuola con i certificati relativi ai posti occupati;

c) ogni altro documento utile a comprovare che il richiedente possiede le cognizioni scientifiche, tecniche e pratiche che si acquistano in un Istituto industriale (sezione meccanici elettricisti).

Art. 3.

Le domande saranno sottoposte all'esame della Sezione 3ª del Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale che decide inappellabilmente. Quando la domanda sia accolta, sul diploma di licenza verrà fatta a cura del Ministero l'annotazione di riconoscimento della sua equipollenza a tutti gli effetti legali con diploma di licenza degli Istituti industriali (sezione meccanici elettricisti).

Roma, addì 15 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 22 giugno 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 23 giugno 1927 - Anno V

Francia	68.63	Oro	337.71
Svizzera	336.97	Belgrado	30.80
Londra	85.059	Budapest (pengo)	3.04
Olanda	7.05	Albania (Franco oro)	339.10
Spagna	298.50	Norvegia	4.54
Belgio	2.43	Svezia	4.71
Berlino (Marco oro)	4.145	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.45	Danimarca	4.70
Praga	51.90	Rendita 3,50 %	64.125
Romania	10.45	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	91.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	16.875	Consolidato 5 %	75.125
Peso argentino carta	7.42	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.825
New York	17.502		
Dollaro Canadese	17.42		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	610342	10.50	Turbini *Michele* fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto), vincolata.	Turbini *Torello* fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto), vincolata.
Cons. 5 %	56966	575 —	Gatti Raffaele di Antonio, domic. a Milano, con usufrutto a Gatti *Antonio* fu Luigi, domic. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto a Gatti *Giuseppe-Antonio* fu Luigi, domic. a Milano.
3.50 %	607118	549.50	Gatti Ida fu *Massimiliano*, minore sotto la patria potestà della madre Tagliabue Bambina ved.ª Gatti, domic. a Lissone (Milano), con usufrutto vitalizio a Tagliabue Bambina fu Giovanni ved.ª di Gatti *Massimiliano*.	Gatti Ida fu *Claudio-Massimiliano*, minore ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Tagliabue Bambina fu Giovanni, ved.ª di Gatti *Claudio-Massimiliano*.
»	759860	28 —	Locatelli *Mauro* fu Beniamino, domic. a Seriate (Bergamo).	Locatelli *Bernardino detto Mauro* fu Beniamino, domic. come contro.
Cons. 5 %	155810	50 —	Dibiase Donato, domic. a Ginestra (Potenza).	Dibiase Donato *fu Giovanni*, domic. come contro.
»	155811	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	274315	35 —	Pomarico *Carmela* fu *Diodoro*, minore sotto la patria potestà della madre Sciuto Lucia di Giovanni, domic. a Castelfranco in Miscano (Benevento).	Pomarico *Maria-Carmela* fu *Teodoro*, minore ecc. come contro.
3.50 %	809597	525 —	Cremona Italo fu *Francesco-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasciuti Marianna fu Giuseppe, ved.ª Cremona, domic. a Torino.	Cremona Italo fu *Antonio o Francesco-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	441966	525 —	Minoletti Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Cannero (Novara); con usufrutto a Minoletti Maria fu Giacomo, moglie di Minoletti *Emilio*, domt. a Cannero (Novara).	Intestata come contro, con usufrutto a Minoletti Maria fu Giacomo, moglie di Minoletti *Pasqualino-Carlo-Emilio*, domic. a Cannero (Novara).
Cons. 5 %	133589	4,710 —	Maggiorani Emilia fu Odoardo, moglie di *Santillana* David, domt. a Roma, vincolata.	Maggiorani Emilia fu Odoardo, moglie di *Diaz Santillana* David, domic. a Roma, vincolata.
3.50 %	48256	3.50	*Francia* Giuseppe fu Francesco, domic. a Napoli.	*Di Francia* Giuseppe fu Francesco, domic. a Monteleone Calabro (Catanzaro).
»	49344	10.50		
»	43837	87.50		
»	43838	178.50		
»	49318	31.50	*Francia* Giuseppe fu Francesco, domic. a Monteleone.	
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione.	929	Cap. 4,300 —	Bellini *Vittoria* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Zanzelmi Severina, vedova Bellini rimaritata Cazzola.	Bellini *Alda-Vittoria* fu Antonio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 giugno 1927 - Anno V. *Il direttore generale*: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.